



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori POTENTI, BERGESIO, CANTÙ, DREOSTO, MINASI e BIZZOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2023

Modifica all’articolo 52 del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto, di cui al regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, in materia di opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia le professioni di ingegnere e di architetto sono disciplinate dal regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto, di cui al regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. L'articolo 52 del citato regolamento stabilisce che tanto l'ingegnere quanto l'architetto possono occuparsi di opere di edilizia civile, rilievi geometrici e relative operazioni di estimo. Invece, le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, così come il restauro e il ripristino degli edifici storico-artistici, rientrano nelle competenze dell'architetto, anche se l'ingegnere può svolgere la parte tecnica. È intenzione del proponente restituire alla norma, per la parte relativa al carattere di riserva per gli architetti rispetto alla rilevanza artistica delle opere di edilizia civile, una corretta considerazione del ruolo e della formazione che contraddistingue oggi entrambe le categorie professionali degli ingegneri e degli architetti.

Sui contenuti della norma italiana si sono scontrati e confrontati gli ordini professionali, il Ministero della cultura e diversi tribunali, interessati a capire se il regio decreto fosse o meno conforme alla direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, recepita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, in base alla quale, in presenza di determinate condizioni nei percorsi formativi, i titoli di ingegnere e architetto sono parificati. Ciò che interessava capire era anche se la normativa italiana determinasse una discriminazione ai danni degli ingegneri italiani. La Corte di giustizia europea, chiamata più volte a pronunciarsi sull'argomento, ha recentemente affermato che ai professionisti con un titolo rilasciato in un altro Stato membro, che abilita all'esercizio

di attività nel settore dell'architettura, possono essere affidati incarichi sugli immobili artistici senza che sia necessario dimostrare di avere particolari qualifiche nel settore dei beni culturali.

A detta degli ordini professionali, questa interpretazione poteva significare che gli ingegneri civili laureati all'estero potevano operare sugli immobili artistici in Italia, mentre la stessa possibilità era preclusa agli ingegneri che avevano conseguito il titolo in Italia. Il Consiglio di Stato ha concluso nel 2014 nel senso di ritenere che questa norma italiana sia conforme alla direttiva comunitaria e che non implichi una discriminazione a danno degli ingegneri italiani. Ciò non ha però risolto alcun problema rispetto ai casi pratici ed anzi ha posto il dubbio della inopportunità ai nostri giorni di una simile norma. Un'ultima sentenza in ordine di tempo sull'argomento, quella del tribunale amministrativo regionale di Lecce n. 411 del 10 marzo 2017, ha infatti ribadito la possibilità di intervento degli ingegneri in tema di opere ritenute di rilevante carattere storico-artistico, in relazione all'articolo 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 («Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto»), il quale, al secondo comma, afferma appunto che le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere. Questa suddivisione delle competenze sembrava oramai assodata,

ma in questo caso si è dovuta ribadire poiché la Soprintendenza ai beni culturali si era imposta con un bando dai requisiti d' idoneità stringenti. Altre e più datate pronunce del giudice amministrativo di primo grado riconoscono uno spazio d'intervento alla figura professionale dell'ingegnere quando si tratta di lavori che sono in prevalenza rivolti all'adeguamento impiantistico dell'edificio, oppure di lavorazioni che non incidono e non riguardano i profili estetici e di rilievo culturale dell'edificio.

La proposta si compone di un unico articolo che consiste nella soppressione del divieto di intervento dell'ingegnere nella esecuzione delle sole opere ritenute di rilevante carattere artistico, lasciando in essere la sola riserva per quelle sugli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, che si ritengono, correttamente, di particolare pregio storico artistico e pur sempre preservando la libera esecuzione in favore dell'ingegnere della parte tecnica che può essere compiuta tanto dall'architetto quanto, appunto, dall'ingegnere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 52 del regolamento di cui al regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, le parole: «Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed » sono soppresse.